Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

Comitato Regionale Marche

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO
Via A. De Dominicis snc - 63100 ASCOLI PICENO
CENTRALINO: 0736 253102 - FAX: 0736 247189

sito internet: marche.lnd.it
e-mail: cplnd.ascoli@figc.it
pec: ascoli@pec.figcmarche.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale N° 62 del 15/02/2019

SOMMARIO

SOMMARIO 1
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 2
COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 2
NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA 4
DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 11
ERRATA CORRIGE 15
ALLEGATI 15

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

ORARIO UFFICI

Si ricorda che l'orario di apertura degli uffici del Comitato Regionale Marche è il seguente:

GIORNO	MATTINO	POMERIGGIO
Lunedì	chiuso	15.00 – 17,00
Martedì	10.00 – 12.00	chiuso
Mercoledì	chiuso	15.00 – 17.00
Giovedì	10.00 – 12.00	chiuso
Venerdì	chiuso	15.00 – 17.00

Durante i suddetti orari è garantito, salvo assenza degli addetti per ferie o altro, anche il servizio telefonico ai seguenti numeri:

Segreteria Calcio a 5 071/28560407
Ufficio Amministrazione 071/28560322 **(Il pomeriggio solo nel giorno di lunedì)**
Ufficio Tesseramento 071/28560408 **(Il pomeriggio solo nei giorni di mercoledì e venerdì)**

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

RIUNIONE PROVINCIALE CON LE SOCIETA'

Si comunica che la riunione provinciale delle Società della Provincia di ASCOLI PICENO si svolgerà

LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2019 ORE 17.30

c/o Sala Parrocchiale Chiesa SS Simone e Giuda – Via dei Frassini – Ascoli Piceno
NEI PRESSI DEL VELODROMO "DON MAURO BARTOLINI" A MONTICELLI

La riunione è rivolta a tutte le Società sia di calcio a undici che di calcio a cinque.

Nel corso della riunione saranno trattati e discussi temi e problemi relativi all'attività, sia regolamentari che organizzativi, presenti i dirigenti regionali e provinciali.

Si auspica una massiccia e responsabile presenza.

La presenza da diritto a 5 punti validi ai fini della graduatoria dei ripescaggi.

RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE GIOVANISSIMI

I seguenti calciatori sono convocati il giorno **MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2019 ALLE ORE 16:15 presso il Campo Comunale "Toni Stipa" di Castel di Lama** per disputare un'amichevole in vista della partecipazione al **Torneo delle Province** organizzato dal Comitato Regionale Marche:

ATLETICO AZZURRA COLLI	Albanesi Alessandro
CALCIO ATLETICO ASCOLI	Ciccanti Davide
	Grazioli Alessio
ELITE SAMBENEDETTESE	Biagetti Christian
	Sfasciabasti Nicolas
	Toska Denis
FC TORRIONE CALCIO	Di Buonnato Davide
MARINER	Cappellini Cristiano
	Marcozzi Alessandro
PICENO FOOTBALL TEAM	Di Florio Marco
PICENO UNITED	Calcagni Claudio
	Mariani Sebastiano
PORTO D ASCOLI	Del Moro Andrea
	Del Moro Luca
	Menzietti Francesco
REAL VIRTUS PAGLIARE	Marinelli Franco
SANT ANTONIO	Pezzuoli Mattia
U.PIAZZA IMMACOLATA	Panichi Luca
VILLA SANT ANTONIO	Camaioni Daniele
	Grelli Biagio Andrea

Selezionatore:	**Panetta Luigi**	**328.8760789**
Dirigente Responsabile:	**Fontana Mario**	**338.5995028**
Dirigente Accompagnatore:	**Felicetti Giovanni**	**328.3183740**

I giocatori convocati debbono presentarsi puntuali OBBLIGATORIAMENTE in TUTA DI RAPPRESENTANZA della propria società di appartenenza.

Si ringrazia la società **VILLA SANT ANTONIO** per la disponibilità dimostrata.

ORARIO DELEGAZIONE PROVINCIALE

Si comunicano di seguito gli orari degli Uffici della Delegazione Provinciale:

	MATTINO	POMERIGGIO
LUNEDÌ	09.00 – 12:30	13:30 – 15:00
MARTEDÌ	09.00 – 12:30	13:30 – 15:00
MERCOLEDÌ	09.00 – 12:30	13:30 – 17:00
GIOVEDÌ	09.00 – 12:30	13:30 – 15:00
VENERDÌ	09.00 – 12:30	13:30 – 17:00
SABATO	CHIUSO	CHIUSO

Per poter offrire a tutte le società un servizio migliore ed evitare tempi di attesa lunghi, si consiglia di contattare preventivamente gli Uffici della Delegazione Provinciale e concordare, compatibilmente con gli orari di apertura, un appuntamento.

NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA

Anche per la stagione sportiva 2018/2019 viene attivato il servizio **"PRONTO A.I.A."** che risponde al numero telefonico: **334.9999520** per tutte le gare di competenza di questa DELEGAZIONE.

Le Società ospitanti dovranno chiamare in caso di assenza dell'arbitro designato **60 minuti prima** dell'orario di inizio della gara.
Si ringrazia per la collaborazione.

TERZA CATEGORIA ASCOLI

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Roberto Mestichelli, con l assistenza del segretario Riccardo Giantomassi, nella seduta del 15/02/2019, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 2/ 2/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 2/ 2/2019 VIS STELLA MSP - COLLISPORTVILLAGE

A scioglimento della riserva di cui C.U. n.58 del 06.02.2019, letto i reclamo ritualmente preannunciato e quindi proposto dalla A.S.D. VIS STELLA MSP con il quale la reclamante viene a chiedere la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe nei confronti della società A.S.D. COLLISPORTVILLAGE per avere la stessa, a detta della reclamante, utilizzato nella gara in questione il calciatore SILVESTR FRANCESCO nato il 16.09.1985 in posizione di tesseramento irregolare.

La società A.S.D. COLLISPORTVILLAGE faceva pervenire proprie deduzion difensive nelle quali riconosceva di aver tesserato, per mera disattenzione, altro calciatore avente il medesimo nominativo di SILVESTRI FRANCESCO senza prestare però attenzione alla data di nascita di questultimo ed invocando la propria buona fede, chiedeva i rigetto del ricorso proposto dalla società VIS STELLA MSP.

Esperiti gli opportuni accertamenti presso il C.R. Marche è stato verificato che, effettivamente, il calciatore SILVESTRI FRANCESCO nat il 16.09.1985 ha partecipato alla gara in posizione di tesseramento irregolare in quanto il medesimo calciatore risulta, allo stato attuale, essere svincolato .

P.Q.M.

- il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione di Ascoli Piceno delibera - di accogliere il reclamo proposto dalla A.S.D. VIS STELLA MSP ;
- di infliggere alla società A.S.D. COLLISPORTVILLAGE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonchè la penalizzazione di 1 punto in classifica;
- di inibire il dirigente accompagnatore della A.S.D. COLLISPORTVILLAGE sig. CATARINELLI GIORDANO sino al 15/03/2019;
- di non addebitarsi la tassa reclamo.
- di trasmettere gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

COLLISPORTVILLAGE
Vedi delibera.

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

COLLISPORTVILLAGE 1
Vedi delibera.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 15/ 3/2019

CATARINELLI GIORDANO (COLLISPORTVILLAGE)

Vedi delibera.

Il Segretario
(*Riccardo Giantomassi*)

Il Giudice Sportivo
(*Roberto Mestichelli*)

CLASSIFICHE

GIRONE H

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
A.S.D. MONTEPRANDONE	39	16	12	3	1	38	15	23	0
A.S.D. MALTIGNANESE	31	16	9	4	3	37	22	15	0
A.S.D. CASTORANESE	31	16	9	4	3	28	17	11	0
A.S.D. POLISPORTIVA FORCESE	30	16	9	3	4	36	20	16	0
A.S.D. VIS STELLA MSP	29	16	8	5	3	29	13	16	0
A.S.D. ALESSI LIBEROSPORT ASCOLI	22	16	6	4	6	24	22	2	0
A.S.D. CROCE DI CASALE	22	16	6	4	6	25	29	-4	0
A.S.D. COLLISPORTVILLAGE	18	16	5	4	7	17	21	-4	1
A.S.D. C.P. AMANDOLA PARROCCHIA	18	16	5	3	8	17	22	-5	0
A.S.D. PORTA ROMANA	16	15	4	4	7	19	24	-5	0
A.S.D. ROCCAFLUVIONE	16	15	5	1	9	22	30	-8	0
A.S.D. POLISPORTIVA APPIGNANO TR	15	16	3	6	7	14	25	-11	0
SSDARL POLISPORTIVA BORGOSOLESTA	13	16	4	1	11	30	50	-20	0
A.S.D. MICIO UNITED	7	16	1	4	11	10	36	-26	0

JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALE ASCOLI

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/02/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE D - 1 Giornata - R			
CENTOBUCHI 1972 MP	- CUPRENSE 1933	0 - 1	

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Roberto Mestichelli, con l assistenza del segretario Riccardo Giantomassi, nella seduta del 15/02/2019, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 3/ 2/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 3/ 2/2019 CUPRENSE 1933 - ELITE SAMBENEDETTESE

Il Giudice Sportivo Territoriale di Ascoli Piceno - visto il preannuncio di reclamo inviato dalla società ELITE SAMBENEDETTESE in data 04.02.2019 a mezzo pec; - considerato che al suddetto preannuncio di reclamo non ha fatto seguito linvio del formale reclamo entro i termini stabiliti;

P.Q.M.

- Il Giudice Sportivo Territoriale di Ascoli Piceno -dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla società ELITE SAMBENEDETTESE e omologa la gara con il risultato di CUPRENSE - ELITE SAMBENEDETTESE 7-1.
- Dispone addebitarsi la tassa reclamo

GARE DEL 13/ 2/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ZAHRAQUI ISMAIL (CUPRENSE 1933)

AMMONIZIONE (III INFR)

VELOTTI DAVIDE (CENTOBUCHI 1972 MP)

PAZZAGLIA ALESSANDRO (CUPRENSE 1933)

AMMONIZIONE (II INFR)

BELLANOVA ALESSANDRO (CUPRENSE 1933)

AMMONIZIONE (I INFR)

MARCHETTI CARLO (CUPRENSE 1933)

Il Segretario
(*Riccardo Giantomassi*)

Il Giudice Sportivo
(*Roberto Mestichelli*)

CLASSIFICHE

GIRONE D

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
A.S. UNIONE PIAZZA IMMACOLATA	35	16	11	2	3	64	23	41	0
SSDARL POLISPORTIVA BORGOSOLESTA	33	16	10	3	3	37	28	9	0
A.S.D. CUPRENSE 1933	32	16	10	2	4	50	17	33	0
A.S.D. REAL VIRTUS PAGLIARE	29	14	8	5	1	34	26	8	0
A.S.D. ELITE SAMBENEDETTESE	28	16	9	1	6	33	31	2	0
A.S.D. CENTOBUCHI 1972 MP	24	15	7	3	5	28	27	1	0
U.S. COMUNANZA	23	16	6	5	5	36	33	3	0
POL. CASTIGNANO A.S.D.	17	16	5	2	9	34	37	-3	0
A.S.D. OLIMPIA SPINETOLI	16	15	5	1	9	19	25	-6	0
S.P. OFFIDA A.S.D.	13	15	3	4	8	25	47	-22	0
POL. MONTEFIORE	10	15	2	4	9	18	36	-18	0
A.P.D. A.V.I.S. RIPATRANSONE	3	16	1	0	15	16	64	-48	0

ALLIEVI 2° FASE ASCOLI

VARIAZIONI GARE

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
19/02/2019	7 A	SANT ANTONIO	POLISPORTIVA BORGOSOLESTA		17:00		COMUNALE PIANE DI MORRO

GIOVANISSIMI 2° FASE ASCOLI

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/02/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE L - 6 Giornata - A			
PORTA ROMANA	- REAL VIRTUS PAGLIARE	1 - 1	Y

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Roberto Mestichelli, con l assistenza del segretario Riccardo Giantomassi, nella seduta del 15/02/2019, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

Il Segretario
(*Riccardo Giantomassi*)

Il Giudice Sportivo
(*Roberto Mestichelli*)

CLASSIFICHE

GIRONE L

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
A.S.D. ATLETICO AZZURRA COLLI	15	5	5	0	0	26	2	24	0
A.S.D. REAL VIRTUS PAGLIARE	10	4	3	1	0	8	3	5	0
A.S.D. PORTA ROMANA	10	5	3	1	1	6	7	-1	0
A.S.D. PICENO UNITED MMX	6	5	2	0	3	10	11	-1	0
A.S.D. PICENO FOOTBALL TEAM	4	4	1	1	2	9	7	2	0
A.S.D. SIBILLINI UNITED	1	4	0	1	3	5	18	-13	0
SSDARL POLISPORTIVA BORGOSOLESTA	0	5	0	0	5	3	19	-16	0

ATTIVITÀ DI BASE

ATTIVITA' DI BASE – AGGIORNAMENTO TECNICO CATEGORIE PICCOLI AMICI E PRIMI CALCI

Dopo la riunione per le categorie Piccoli Amici e Primi Calci indetta dalla Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno il giorno 21 Dicembre 2018 dove sono risultate assenti alcune Società di seguito elencate, si riprogrammano nuovi incontri di aggiornamento tecnico per dar modo alle stesse di partecipare.

Tali incontri sono riservati agli **Istruttori delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci nonché ai Responsabili Tecnici.**

Si illustrerà il **PROGRAMMA DI SVILUPPO TERRITORIALE** delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci, programma formativo dei Centri Federali Territoriali a cura dello Staff Tecnico del Settore Giovanile e Scolastico.
Le Società che avranno difficoltà a rispettare le convocazioni nelle varie sedi potranno partecipare ad un altro incontro in altra sede previa comunicazione alla scrivente Delegazione Provinciale.

1° incontro (Sezione AIA di Ascoli Piceno) il 19.02.2019 ore 17.30
Società ACQUASANTACALCIO
Società ACQUAVIVA CALCIO
Società A.V.I.S. RIPATRANSONE
Società MONTICELLI CALCIO
Società PICENO FOOTBALL TEAM
Società POLISPORTIVA GAGLIARDA
Società RAGNOLA
Società REAL VIRTUS PAGLIARE
Società VENAROTTA CALCIO
Società VIT 97 SAMB GIOVANE

L'incontro è comunque rivolto anche ai Responsabili Tecnici ed ai Dirigenti Responsabili delle società già presenti al riunione del 21 Dicembre.

TORNEI PRIMAVERILI ATTIVITÀ DI BASE

Si trasmettono in allegato al presente Comunicato Ufficiale i calendari dei seguenti Tornei Primaverili dell'Attività di Base:

- PULCINI 2° ANNO A 7
- PULCINI 1° ANNO A 7
- PULCINI MISTI A 7

Le società sono pregate di controllare attentamente i calendari e comunicare eventuali errori e/o discordanze rispetto a quanto indicato in sede di iscrizione.

Si trasmette in allegato al presente Comunicato Ufficiale il modulo per le **LISTE BLOCCATE** da utilizzare nel caso siano state iscritte più di una squadra nello stesso Torneo (es. squadra A e squadra B - Torneo Esordienti Misti a 9).
Tale modulo dovrà essere inviato alla scrivente Delegazione Provinciale **entro e non oltre il 15.02.2019**.

Si comunicano le date di inizio dei Tornei Autunnali dell'Attività di Base:

TORNEI ESORDIENTI	17.02.2019
TORNEI PULCINI	24.02.2019
RAGGRUPPAMENTI PRIMI CALCI	03.03.2019
RAGGRUPPAMENTI PICCOLI AMICI	10.03.2019

TORNEO PRIMAVERILE ESORDIENTI MISTI A 9

A seguito di un richiesta pervenuta alla scrivente Delegazione Provinciale da parte della società **A.S.D. AMATRICE** di partecipare, a seguito della autorizzazione da parte del Comitato Regionale Lazio e del Comitato Regionale Marche, al Torneo Primaverile Esordienti Misti a 9, la suddetta società viene inserita in via ufficiale al Girone B del Torneo in oggetto, che passa da 11 a 12 squadre, a partire dalla seconda giornata.
La società **A.S.D. AMATRICE** disputerà le gare del Torneo in oggetto secondo il seguente programma:

GG	INCONTRO	DATA	ORA	IMPIANTO
2A	AMATRICE – ACQUASANTACALCIO	27.02.19	17.00	COMUNALE AMATRICE
3A	PICENO FOOTBALL TEAM – AMATRICE	04.03.19	15.00	ECOSERVICES CASTEL DI LAMA
4A	AMATRICE – PICENO UNITED	13.03.19	17.00	COMUNALE AMATRICE
5A	MONTICELLI CALCIO – AMATRICE	15.03.19	17.00	VELODROMO AP
6A	AMATRICE – SIBILLINI UNITED	27.03.19	17.00	COMUNALE AMATRICE
7A	UNIONE PIAZZA IMMACOLATA – AMATRICE	01.04.19	15.30	SAN MARCELLO AP
8A	AMATRICE – ATLETICO AZZURRA COLLI	10.04.19	17.00	COMUNALE AMATRICE
9A	COMUNANZA – AMATRICE	28.04.19	15.00	COMUNALE COMUNANZA
10A	SANT ANTONIO – AMATRICE	05.05.19	10.00	COMUNALE PIANE DI MORRO
11A	AMATRICE – VENAROTTA CALCIO	15.05.19	17.00	COMUNALE AMATRICE
12A	AMATRICE – SANTA MARIA TRUENTINA CDL	22.05.19	17.00	COMUNALE AMATRICE
13A	ACQUASANTACALCIO - AMATRICE	24.05.19	17.00	COMUNALE ACQUASANTA T.

Si comunica inoltre che il Dirigente Responsabile della società **A.S.D. AMATRICE** è il signor **TOSTI VINCENZO** contattabile al seguente recapito telefonico **338.4695074**.

AMATORI ASCOLI

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/02/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 11 Giornata - A			
OFFIDA A.S.D.	- NEW TEAM AMATORI	1 - 4	

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Roberto Mestichelli, con l assistenza del segretario Riccardo Giantomassi, nella seduta del 15/02/2019, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

Il Segretario
(*Riccardo Giantomassi*)

Il Giudice Sportivo
(*Roberto Mestichelli*)

CLASSIFICHE

GIRONE B

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
A.S.D. OLD CLUB R3 V. MATTONI	34	14	10	4	0	34	18	16	0
S.S.D. MONTICELLI CALCIO S.R.L.	30	13	9	3	1	37	14	23	0
A.S.D. ALESSI LIBEROSPORT ASCOLI	28	13	8	4	1	37	27	10	0
ASD FC AMATORI MOZZANO	23	14	7	2	5	30	20	10	0
A.S.D. NEW TEAM AMATORI	20	13	6	2	5	28	27	1	0
A.S.D. SALARIA 94	20	14	5	5	4	21	23	-2	0
A.S.D. VENAROTTA CALCIO 1985	18	14	5	3	6	27	26	1	0
A.S.D. VIRTUS MSP	15	14	5	0	9	18	32	-14	0
S.P. OFFIDA A.S.D.	12	14	4	0	10	24	39	-15	0
A.S.D. PORTA ROMANA	7	14	1	4	9	16	29	-13	0
A.S.D. VIRTUS PICENA	3	13	0	3	10	20	37	-17	0

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale federale territoriale del Comitato Regionale Marche, costituito dall'Avv. Giammario Schippa - ***Presidente***; dall'Avv. Piero Paciaroni - ***Vicepresidente***; dal Dott. Giovanni Spanti, dal Dott. Lorenzo Casagrande Albano - ***Componenti***; con l'assistenza del Rag. Angelo Castellana - ***Segretario***, si è riunito il giorno 12 febbraio 2019 ed ha assunto le seguenti decisioni:

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG. PIERANTOZZI CRISTIAN, CAPPELLACCI PACIFICO, TRAORE ABDOULEKABIR E DELL'ASS. AGRARIA CLUB

Il deferimento
Con provvedimento in data 7 gennaio 2019 la Procura federale ha deferito i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:

- **PIERANTOZZI Cristian**, Presidente dell'Ass. Agraria Club, della violazione di cui agli artt. 1bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Traore Abdoulekabir e a far sottoporre il medesimo agli accertamenti medici ai fini dell'idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso, pur sapendolo in posizione irregolare, nel corso della gara Comunanza/Agraria Club del 10.12.2017, valevole per il Campionato Juniores Provinciali;
- **CAPPELLACCI Pacifico**, Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell'Ass. Agraria Club, della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, e 10 del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione agli artt. 7 dello Statuto Federale in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per avere egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara del Campionato Juniores Provinciali Comunanza/Agraria Club del 10.12.2017, in cui è stato utilizzato, in posizione irregolare perché non tesserato, il calciatore Traore Abdoulekabir, sottoscrivendo la distinta di gara, consegnata all'Arbitro, con attestazione della regolare posizione del calciatore, consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza averne titolo e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell'idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;
- **TRAORE Abdoulekabir**, calciatore, della violazione di cui all'art. 1bis, commi 1 e 5, in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di giustizia sportiva e artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per avere disputato, in posizione irregolare, la gara Comunanza/Agraria Club del 10.12.2017, valevole per il Campionato Juniores Provinciali, nelle fila dell'Ass. Agraria Club senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell'idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;
- l'**ASS. AGRARIA CLUB**, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, per i comportamenti posti in essere dai soggetti innanzi indicati; società alla quale gli stessi appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività contestata, ai sensi dell'art. 1bis, comma 5, del Codice di giustizia sportiva.

Con nota del 14 gennaio 2019 questo Tribunale federale, ai sensi dell'art. 30, 10° comma, del Codice di giustizia sportiva, ha disposto la notificazione dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l'odierna riunione, con l'avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copia e presentare memorie ed istanze e quant'altro ritenuto utile ai fini della difesa.
Nei termini di rito, il Presidente Pierantozzi Cristian, in proprio e quale Presidente e legale rappresentante della società deferita, ha fatto pervenire memoria con la quale, deducendo la propria

completa estraneità ai fatti contestati, ha chiesto per sé e per la società il proscioglimento ovvero, in subordine, in ipotesi di condanna, applicarsi il minimo della pena.

Il dibattimento
All'odierna riunione di trattazione, come sopra fissata, erano presenti: il rappresentante della Procura Federale; nessuno per i deferiti.
Il rappresentante della Procura Federale illustrava i motivi del deferimento, ribadiva la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati e concludeva per l'affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di irrogazione di sanzioni come a verbale d'udienza.
Sulle conclusioni come sopra trascritte, il Tribunale federale tratteneva il procedimento per la decisione.

La decisione

Il Tribunale federale, esaminati gli atti, letta la memoria del Presidente Pierantozzi Cristian ed ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale, rileva quanto segue.

Dalle risultanze acquisite agli atti del procedimento, risultano provati i fatti posti a fondamento del deferimento che, pertanto, deve ritenersi fondato per le ragioni ivi addotte ed alle quali, per brevità espositiva, si rinvia integralmente.

Le condotte indicate integrano la fattispecie prevista e punita dall'art. 1bis del Codice di giustizia sportiva che, dunque, inducono ad affermare la responsabilità dei deferiti in ordine agli addebiti agli stessi contestati.

Acclarata quindi la pacifica responsabilità dei deferiti, è l'entità delle sanzioni da applicare che deve formare oggetto di approfondimento e gradazione tenuto conto del contributo causale di ciascuno di loro.
Alla luce di quanto qui emerso, può ragionevolmente affermarsi che il contributo causale del calciatore Traore Abdoulekabir alla vicenda sia stato decisamente limitato eppertanto anche la sanzione, applicabile allo stesso, può essere limitata.
Trattasi invero di calciatore nato il 16 dicembre 2000; trattasi di materia di tesseramento nella quale la società ha svolto un ruolo preminente, fors'anche assorbente; non ultima, la considerazione che trattasi di violazioni risalenti alla scorsa stagione sportiva 2017/2018.
Pertanto eque e congrue appaiono le sanzioni di cui al dispositivo.

Il dispositivo
Il Tribunale federale territoriale, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni:

- al Presidente PIERANTOZZI Cristian, l'inibizione per giorni 30 (trenta);
- al dirigente CAPPELLACCI Pacifico, l'inibizione per giorni 15 (quindici);
- al calciatore TRAORE Abdoulekabir, l'ammonizione;
- all'ASS. AGRARIA CLUB, l'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00).

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 12 febbraio 2019.
Il Relatore e Segretario f.f. Il Presidente
F.to Piero Paciaroni F.to Giammario Schippa

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG. ACCORSI SIMONE, ANNIBALLI GIUSEPPE, FABIANI JACOPO E DELL'A.S.D. PICENO UNITED MMX

Il deferimento

Con provvedimento in data 11 gennaio 2019 la Procura federale ha deferito i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:

- **ACCORSI Simone**, Presidente dell'A.S.D. Piceno United MMX, della violazione di cui agli artt. 1bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Fabiani Jacopo e a far sottoporre il medesimo agli accertamenti medici ai fini dell'idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso, pur sapendolo in posizione irregolare, nel corso delle seguenti gare: Lama United/Piceno United del 23.3.2018 e Piceno United/Roccafluvione del 6.4.2018, valevoli per il Campionato di Calcio a Cinque serie "D";
- **ANNIBALLI Giuseppe**, Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell'A.S.D. Piceno United MMX, della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione delle gare Lama United/Piceno United del 23.3.2018 e Piceno United/Roccafluvione del 6.4.2018, valevoli per il Campionato di Calcio a Cinque serie "D", in cui è stato utilizzato, in posizione irregolare perché non tesserato, il calciatore Fabiani Jacopo, sottoscrivendo le distinte di gara, consegnate all'Arbitro, con attestazione della regolare posizione del calciatore, consentendo così che il medesimo partecipasse alle gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell'idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;
- **FABIANI Jacopo**, calciatore, della violazione di cui all'art. 1bis, commi 1 e 5, in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di giustizia sportiva e artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per avere disputato, in posizione irregolare, le gare Lama United/Piceno United del 23.3.2018 e Piceno United/Roccafluvione del 6.4.2018, valevoli per il Campionato di Calcio a Cinque serie "D", nelle fila dell'A.S.D. Piceno United MMX senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell'idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;
- l'**A.S.D. PICENO UNITED MMX**, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, per i comportamenti posti in essere dai soggetti innanzi indicati; società alla quale gli stessi appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività contestata, ai sensi dell'art. 1bis, comma 5, del Codice di giustizia sportiva.

Con nota del 17 gennaio 2019 questo Tribunale federale, ai sensi dell'art. 30, 10° comma, del Codice di giustizia sportiva, ha disposto la notificazione dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l'odierna riunione, con l'avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copia e presentare memorie ed istanze e quant'altro ritenuto utile ai fini della difesa.

Il dibattimento

All'odierna riunione di trattazione, come sopra fissata, erano presenti: il rappresentante della Procura Federale ed il sig. Accorsi Simone, in proprio e quale Presidente e legale rappresentante della società deferita.

Prima dello svolgimento dell'udienza, il rappresentante della Procura federale ha sottoposto al Collegio l'accordo raggiunto con i deferiti presenti, con richiesta di applicazione di sanzioni come a verbale d'udienza.

Il Tribunale federale, ritenute le sanzioni indicate non congrue, alla luce di quelle costantemente applicate in casi analoghi, ha rigettato detta richiesta, disponendo la prosecuzione del procedimento nelle forme ordinarie.

Il rappresentante della Procura Federale illustrava quindi i motivi del deferimento, ribadiva la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati e concludeva per l'affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di irrogazione di sanzioni come a verbale d'udienza.
I deferiti presenti hanno dedotto la propria buona fede e chiesto, pertanto, in ipotesi di condanna, applicarsi il minimo della pena.
Sulle conclusioni come sopra trascritte, il Tribunale federale tratteneva il procedimento per la decisione.

La decisione

Il Tribunale federale, esaminati gli atti ed ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale e dei deferiti presenti, rileva quanto segue.

Dalle risultanze acquisite agli atti del procedimento, risultano provati i fatti posti a fondamento del deferimento che, pertanto, deve ritenersi fondato per le ragioni ivi addotte ed alle quali, per brevità espositiva, si rinvia integralmente.

Le condotte indicate integrano la fattispecie prevista e punita dall'art. 1bis del Codice di giustizia sportiva che, dunque, inducono ad affermare la responsabilità dei deferiti in ordine agli addebiti agli stessi contestati.

Acclarata quindi la pacifica responsabilità dei deferiti, è l'entità delle sanzioni da applicare che deve formare oggetto di approfondimento e gradazione tenuto conto del contributo causale di ciascuno di loro.
Alla luce di quanto qui emerso, può ragionevolmente affermarsi che il contributo causale del calciatore Fabiani Jacopo alla vicenda sia stato decisamente limitato eppertanto anche la sanzione, applicabile allo stesso, può essere limitata.
Trattasi invero di materia di tesseramento nella quale la società ha svolto un ruolo preminente, fors'anche assorbente; non ultima, la considerazione che trattasi di violazioni risalenti alla scorsa stagione sportiva 2017/2018.
Pertanto eque e congrue appaiono le sanzioni di cui al dispositivo.

Il dispositivo
Il Tribunale federale territoriale, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni:

- al Presidente ACCORSI Simone, l'inibizione per giorni 30 (trenta);
- al dirigente ANNIBALLI Giuseppe, l'inibizione per giorni 15 (quindici);
- al calciatore FABIANI Jacopo, l'ammonizione;
- all'A.S.D. PICENO UNITED MMX, l'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00).

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 12 febbraio 2019.

Il Relatore — Il Presidente
F.to Giovanni Spanti — F.to Giammario Schippa
Il Segretario f.f.
F.to Piero Paciaroni

ERRATA CORRIGE

ALLEGATI

- **Calendari Torneo primaverile Pulcini 2° anno a 7**
- **Calendari Torneo primaverile Pulcini 1° anno a 7**
- **Calendari Torneo primaverile Pulcini misti a 7**
- **Modulo liste bloccate Tornei primaverili attività di base**

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 01/03/2019.

Pubblicato in Ascoli Piceno ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale il 15/02/2019.

Il Segretario
(Pasquale Di Marco)

Il Delegato Provinciale
(Luigi Paoletti)